

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2018, n. 461

L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del Territorio" e successive mm. e ii. - art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Indirizzi ed indicazione programmatiche per la predisposizione della proposta di Piano.

Oggetto: L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del Territorio” e successive mm. e ii. – art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Indirizzi ed indicazione programmatiche per la predisposizione della proposta di Piano.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO l’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, che, tra l’altro, abroga il Reg.(CE) n. 73/2009 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, articoli 93, 94, 121 e Allegato II come rettificato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 327 del 9 dicembre 2017;

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Norme sul governo del territorio”;

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7 concernente “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, che all’art. 10, comma 6, modifica l’articolo 52 della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38, recante “Piano Agricolo Regionale”;

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) annualità 2017-2019 che fissa gli indirizzi programmatici per tale triennio declinando gli obiettivi in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;

ATTESO che il Piano Agricolo Regionale, di seguito denominato P.A.R., disciplina le zone omogenee E, di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e rappresenta il piano regionale del settore agricolo, ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38;

CONSIDERATO che la base conoscitiva a supporto della redazione del P.A.R., necessita di attività tese a:

- rilevare le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola;
- analizzare le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore, mediante l’uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche;

- individuare l'uso attuale delle superfici agricole, lo stato della frammentazione fondiaria, i livelli di urbanizzazione e di antropizzazione di carattere urbanistico-edilizio;
- recepire eventuali programmazioni e regolamentazioni di settore che già disciplinano l'uso del territorio agricolo per effetto di norme regionali, statali e dell'Unione europea;

CONSIDERATO altresì che sulla base delle rilevazioni e delle analisi di cui sopra, il redigendo P.A.R. deve:

- a) individuare le aree agricole e quelle caratterizzate da vocazione agricola prevalente, comprese quelle temporaneamente non utilizzate per le attività rurali, classificandole in pluralità omogenee per "ambiti rurali";
- b) descrivere le caratteristiche tecniche, economiche e produttive delle aree di cui alla lettera a);
- c) definire le principali linee di sviluppo delle attività rurali alle quali tutte le programmazioni di settore dovranno conformarsi;
- d) definire le linee programmatiche generali per la ricomposizione fondiaria;
- e) definire per ciascun ambito rurale la dimensione del lotto minimo e dell'unità minima aziendale intesa come la superficie minima necessaria all'azienda agricola per lo svolgimento delle attività rurali.

RITENUTO prioritario definire e redigere il P.A.R. quale necessaria cornice comune per tutte le politiche regionali di intervento economico, destinate al comparto agricolo e di gestione del territorio agricolo e/o a vocazione agricola, e nel quale far convergere, in maniera sinergica e integrata, tutte le pianificazioni regionali, ed i loro aggiornamenti, già presenti in materia agricola, zootecnica, silvo-pastorale e forestale, oltre a tutti gli strumenti, aiuti e sostegni messi a disposizione degli agricoltori;

RITENUTO imprescindibile, ai fini di una maggiore efficacia dello strumento di pianificazione del settore agricolo primario, che il P.A.R. sia inteso come strumento di programmazione dinamico e non statico, ovvero capace di interagire in armonia con gli altri strumenti a disposizione del settore agricolo (Fondi Strutturali e di Investimento), eventuali altri Piani, di cui vorrà dotarsi la Regione, per il comparto agricolo, nonché con il Piano Territoriale Paesistico Regionale di riferimento;

RITENUTO ricomprendere all'interno del redigendo P.A.R. il Piano faunistico venatorio che la Regione intende aggiornare, oltre al nuovo Piano della pesca, sia per acque interne che marittima, ivi compresa l'acquacoltura;

CONSIDERATO che l'iter complessivo per giungere all'approvazione del P.A.R. sarà così articolato:

1. confronto con le Associazioni di categoria del mondo agricolo, con gli Ordini ed i collegi professionali del settore agricolo, con il settore cooperativistico di comparto, e con altri portatori d'interesse del settore agricolo ed agroalimentare;
2. costituzione di una specifica Commissione tecnica permanente interdisciplinare con competenze nel settore agro-silvo-pastorale, in risorse idriche, tutela ambientale ed attività produttive;

3. elaborazione e raccolta dei dati di natura agro pedologica, climatica, vocazionale, di potenzialità e di conduzione agricola, tenuto conto della attuale consistenza delle produzioni e della potenzialità esprimibili, anche in relazione alla consistenza infrastrutturale presente ed alle risorse idriche assentite e/o disponibili, avvalendosi dei dati detenuti da altre Amministrazioni pubbliche;
4. confronto della matrice agricola con l'uso attuale delle superfici agricole, lo stato della frammentazione fondiaria, i livelli di urbanizzazione e di antropizzazione di carattere urbanistico-edilizio;
5. predisposizione della Proposta di Piano Agricolo regionale da sottoporre alla prima approvazione di questo Organo;
6. avvio della fase di Valutazione Ambientale Strategica;
7. espressione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni consiliari;
8. fase di approvazione finale del P.A.R. da parte del Consiglio regionale;

RAVVISATA pertanto la necessità di dotarsi del P.A.R., fissando sin d'ora gli indirizzi e le indicazioni programmatiche a cui tale Piano deve tendere;

DELIBERA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- Di dotarsi, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7, che modifica l'articolo 52 della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38, del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.);
- Di stabilire che il redigendo P.A.R. provveda a:
 - a) individuare le aree agricole e quelle caratterizzate da vocazione agricola prevalente, comprese quelle temporaneamente non utilizzate per le attività rurali, classificandole in pluralità omogenee per "ambiti rurali";
 - b) descrivere le caratteristiche tecniche, economiche e produttive delle aree di cui alla lettera a);
 - c) definire le principali linee di sviluppo delle attività rurali alle quali tutte le programmazioni di settore dovranno conformarsi;
 - d) definire le linee programmatiche generali per la ricomposizione fondiaria;
 - e) definire per ciascun ambito rurale la dimensione del lotto minimo e dell'unità minima aziendale intesa come la superficie minima necessaria all'azienda agricola per lo svolgimento delle attività rurali.
- Che il redigendo P.A.R. costituisca la necessaria cornice comune per tutte le politiche regionali di intervento economico, destinate al comparto agricolo e di gestione del territorio

- agricolo e/o a vocazione agricola, e nel quale far convergere, in maniera sinergica e integrata, tutti gli strumenti messi a disposizione degli agricoltori;
- Che il P.A.R. sia inteso e redatto come strumento di pianificazione dinamico e non statico, ovvero capace di contenere ed integrare tra loro, in armonia con gli strumenti a disposizione del settore agricolo (Fondi Strutturali e di Investimento), tutti i Piani del comparto agricolo, zootecnico, silvo-pastorale e della forestazione, nonché con il Piano Territoriale Paesistico Regionale di riferimento;
 - Che all'interno del redigendo P.A.R. sia ricompreso anche il Piano faunistico venatorio che la Regione intende aggiornare, oltre al nuovo Piano della pesca, sia per acque interne che marittime, ivi compresa l'acquacoltura;
 - Di dare mandato al Direttore regionale della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di dare avvio all'iter finalizzato a giungere entro 18 mesi alla predisposizione della Proposta di Piano Agricolo regionale (P.A.R.), da sottoporre alla prima valutazione ed approvazione da parte di questo Organo;

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/.